



OGGETTO: Risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità assoluta al proficuo lavoro del dipendente B. M. T. e liquidazione indennità sostitutiva del preavviso.

L'anno **duemilatredici** il giorno **31** del mese di **ottobre**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 14 del 27.08.2012;

RICHIAMATE le norme contenute nella deliberazione della G.M. n.1087 del 10.07.1997 per quanto attiene alla immediata esecuzione della legge 15.5.1997, n.127;

RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

PREMESSO che:

- il Sig. B. M.T., nato a Soulvache (F) il 7-3-1953, dipendente a tempo indeterminato e pieno di questo Ente, Matricola n. 335, inquadrato nella Cat. "A", posizione economica "A3", profilo professionale "Operatore Tecnico", con nota del 21.11.2012, acquisita in pari data al protocollo dell'Ente, n. 22198, ha presentato richiesta di riconoscimento della pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2, comma 12, della Legge 8.8.1995, n. 335, per infermità non dipendente da causa di servizio;
- questa Amministrazione, con nota del 27.11.2012, n. 22589 di Prot., ha trasmesso la suddetta istanza, corredata della relativa certificazione sanitaria, alla Commissione Medica di Verifica di Chieti per sottoporre il Sig. B.M.T. a visita medico collegiale ai fini dell'accertamento dello stato di infermità;
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Chieti – con nota prot. n. 255 del 29.01.2013, acquisita al Prot. n. 2822 il 29.01.2013, ha comunicato che, a decorrere dal 01.02.2013, la Commissione Medica di Verifica dell'Aquila, diventata l'unica competente nella Regione Abruzzo (D.M. MEF del 12.11.2012 pubblicato G.U. n. 15 del 18.01.2013) e che, pertanto, a partire dalla suddetta data, la C.M.V. dell'Aquila sarebbe subentrata nei procedimenti in corso presso la CMV di Chieti, contestualmente soppressa;
- con verbale n. 1165 del 11.4.2013, la CMV de L'Aquila ha espresso il seguente giudizio medico legale: "Non idoneo al servizio ed a proficuo lavoro in modo assoluto e temporaneo per mesi 6 (sei). Il giudizio sulla inabilità in modo assoluto e permanente a qualsiasi attività lavorativa ai sensi della Legge 335/95 verrà espresso al termine del periodo di non idoneità";
- con nota Prot. n. 19180 del 05.07.2013 questo Ente ha provveduto a richiedere gli accertamenti sanitari previsti dalla normativa in materia di accertamento dell'inidoneità ad altre forme di inabilità;

PRESO ATTO della nota in data 14.10.2013, Prot. n. 2408, acquisita al Protocollo dell'Ente in data 18.10.2013 al n. 30973, con la quale la C.M.V. – Ministero dell'Economia e delle Finanze de L'Aquila, al termine dell'accertamento sanitario riguardante il Sig. B.M.T. ha trasmesso un estratto del verbale modello BL/G – N. 1569 del 14.10.2013, nel quale è stato espresso il seguente giudizio medico-legale:

- NON idoneo al servizio d'istituto e a proficuo lavoro in modo assoluto e permanente.
- NON inabile a qualsiasi attività lavorativa ai sensi della Legge 335/95.

RICHIAMATI:

- L'art. 21 CCNL 6.7.1995 del Comparto Regioni-Autonomie Locali e successive modificazioni, in particolare l'art. 4 bis, che dispone, nel caso che il dipendente sia dichiarato permanente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, che l'Ente può procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso;
- Il parere ARAN – quesito G 88: l'art. 15, comma 3, DPR n. 461/2001 (applicabile anche in assenza di causa di servizio in base all'art. 18, comma 2, dello stesso D.P.R.) stabilisce che "in conformità dell'accertamento sanitario di inidoneità assoluta a qualsiasi impegno e mansione, l'Amministrazione procede, entro 30 giorni dalla ricezione del Verbale della Commissione, alla risoluzione del rapporto di lavoro e all'adozione degli atti necessari per la concessione dei trattamenti pensionistici alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia";
- L'art. 13 della Legge 8.8.1991 n. 274, il quale prevede che le domande di pensione che richiedono la sussistenza delle condizioni di inabilità, non derivante da causa di servizio, debbono essere corredate del Verbale di visita medico-collegiale, effettuata presso le Unità Sanitarie Locali, che attesti, a compendio dell'esame obiettivo e della conseguente diagnosi, la sussistenza o meno della condizione di inabilità, assoluta e permanente, a qualsiasi proficuo lavoro;
- La disciplina prevista dall'art. 12 CCNL 9.5.2006 che stabilisce "In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
- due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni;

- tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni;
- quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni;

ACCERTATO che il dipendente di che trattasi ha maturato un'anzianità di servizio utile ai fini del diritto a pensione di 36 anni, 10 mesi e 24 giorni;

VISTO il prospetto di liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso predisposto dall'Ufficio Personale Trattamento Economico che si allega alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente B. M. T. – matricola n. 335 per "inidoneità permanente ed assoluta al servizio di istituto e al proficuo lavoro" a decorrere dal 1° Novembre 2013;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto dell'estratto del verbale modello BL/G – N. 1569 del 14.10.2013, nel quale è stato espresso il seguente giudizio medico-legale:
 - NON idoneo al servizio d'istituto e a proficuo lavoro in modo assoluto e permanente.
 - NON inabile a qualsiasi attività lavorativa ai sensi della Legge 335/95;
- 2) Di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, per inabilità assoluta e permanente al proficuo lavoro, del Sig. B. M. T., dipendente a tempo indeterminato e pieno di questo Ente, Matricola n. 335, Cat. "A", posizione economica "A3", profilo professionale "Operatore Tecnico", a decorrere dal 1° Novembre 2013;
- 3) Di collocare a riposo il suddetto dipendente con diritto al trattamento di pensione di inabilità;
- 4) Di corrispondere al dipendente l'indennità sostitutiva del mancato preavviso, pari a quattro mesi, prevista per i dipendenti con anzianità di servizio superiore a 10 anni, come da prospetto allegato;
- 5) Impegnare la spesa complessiva di € 8.402,45 da imputare ai seguenti capitoli del Bilancio 2013: - € 6.293,97 (competenze) sul Cap. 2400; - € 2.108,48 (oneri) al Cap. 2410.

Il Compilatore
(AB)

IL DIRIGENTE
(Dott. ssa Mariella Colaiezzi)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

Ortona, 31-10-2013

IL DIRIGENTE
(Dott. ssa Mariella Colaiezzi)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

INDENNITA' DI PREAVVISO**BABORE MARIO TONINO**

PAGA BASE	1.359,55
PEO	47,48
INDENNITA' DI COMPARTO	32,40
I.V.C.	10,55
INDENNITA' DI QUALIFICA	5,38
RATEO DI 13 [^]	118,13
TOTALE MENSILE	1.573,49
IMPORTO DA CORRISPONDERE IN BUSTA PAGA	€ 6.293,97

ONERI RIFLESSI	€ 2.108,48
IMPORTO COMPLESSIVO DA IMPEGNARE	€ 8.402,45